

TI_GERICHTE 32.2006.44 vom 8. März 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2006.44

FR: TI_GERICHTE 32.2006.44 du 8 mars 2007

IT: TI_GERICHTE 32.2006.44 del 8 marzo 2007

Regeste

Non necessita di un aggiornamento professionale per ottenere un posto di docente l'A in possesso della patente della scuola magistrale che, dopo aver insegnato 4 anni in una SE e lavorato per 20 anni quale agricoltore, per motivi di salute, é costretto ad abbandonare l'ultima attività esercitata.

Erwägungen

E. 17

LAI prevede in particolare che: " L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale." Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI " per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità." Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b). Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d'integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131). Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottoposti a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA

inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108). 2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, *Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations*, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, *op. cit.*, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01) . 2.5. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta innanzitutto che per l'assicurato, da un punto di vista medico (fatto questo non contestato), ogni attività non leggera ed inadeguata alle limitazioni imposte dalle patologie reumatologiche di cui è affetto è controindicata per sempre. Per contro, in attività leggere (senza obbligo di alzare pesi ingenti ripetutamente sopra i 10 kg, senza movimenti bruschi o incontrollati, senza carico assiale [lunghe marce], senza lavori su terreni irregolari), l'assicurato, dal 1° settembre 2004, è totalmente abile al lavoro (vedi i rispettivi rapporti medici del dr. _____, FMH in medicina interna e reumatologia e in medicina psicosomatica e psicosociale AMPP [doc. AI 7/1-3], del dr. _____, FMH in chirurgia ortopedica [doc. AI 11/1-3, e del dr. _____, medico SMR [doc. AI 14% 1-2]). In particolare il ricorrente non ha neppure sostenuto che egli non potrebbe esercitare la professione di docente di scuola elementare per dei motivi legati al suo stato di salute. L'assicurato contesta in via principale che egli, senza una riforma professionale, possa essere assunto quale docente di scuola elementare e in generale possa essere reinserito nel mondo del lavoro. Ora, lasciata aperta la questione a sapere se l'assicurato, da un punto di vista economico, ha diritto a provvedimenti professionali – meglio, se senza la riforma professionale egli subisce una perdita di guadagno pari almeno al 20% (questa evenienza non è data secondo la decisione 25 ottobre 2005 confermata dalla decisione su opposizione 18 gennaio 2006 [oggetto del contendere] visto che il reddito da valido ammonta a fr. 65'738.-- e quello da invalido a fr. 68'770.-- [vedi i doc. AI 51/1-2, 54/1-6, 44/1 e 43/1]; diversamente, una tale perdita di guadagno è appena adempiuta secondo la decisione 26 aprile 2005 che, ritenuto lo stesso reddito da invalido di fr. 68'770.--, considera quale reddito da valido l'importo di fr. 86'544.-- [vedi i doc. AI 30/1-2, 26/1 e 25/1]) – nella decisione 25 ottobre 2005 (confermata dalla decisione su opposizione 18 gennaio 2006) si legge che dall'esito degli accertamenti esperiti presso il capo ufficio del _____ è emerso che: “- la “patente” di scuola elementare non ha scadenza; non serve quindi alcuna abilitazione supplementare, nonostante gli anni di assenza dall'ambito dell'insegnamento; - per quanto riguarda l'aggiornamento alle nuove modalità e programmi d'insegnamento, non esiste un sistema/pacchetto di corsi particolari da frequentare (buona parte dei corsi sono accessibili anche a docenti che al momento non hanno una classe); - il miglior modo per inserirsi/reinserirsi nel settore dell'insegnamento consiste nell'effettuare delle supplenze; - il problema principale in vista dell'integrazione professionale quale docente di scuola elementare è rappresentato dal mercato del lavoro, ma questa difficoltà concerne tutti (nuovi diplomati, insegnanti dopo il periodo di congedo maternità, ecc.)” (doc. AI 51/2). Anche il consulente in integrazione, sig. _____ – di cui l'assicurato mette in dubbio l'oggettività (sia per il fatto che il consulente aveva già respinto in precedenza l'applicazione di provvedimenti professionali che per l'asserita risposta deludente circa uno stage a _____) senza tuttavia sostanziare questa sua censura – nel suo rapporto finale 11 agosto 2005 (doc. AI 49/1-3), ha rilevato: " (...) 1. Nel mio rapporto finale del 19.04.05 precisavo come, dal mio punto di vista, tenendo conto della formazione e delle attitudini dimostrate dall'A. nel suo percorso professionale e non, non ci fossero i presupposti per

l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Ritenevo però fosse possibile applicare una misura professionale di più breve durata e volta all'inserimento lavorativo dell'A. in un posto determinato oppure entrare nel merito di un aiuto al collocamento (misura che poi l'A. ha richiesto ma che non è stata accordata da parte del nostro Ufficio). Eventuali corsi d'aggiornamento alla docenza avrebbero potuto rientrare in tale misura professionale (applicabile a condizione che esistesse un reale posto di lavoro). 2. Ho contattato il capo dell'Ufficio delle scuole comunali (_____), _____, signor _____: - come mi era stato anticipato presso l'Alta Scuola Pedagogica, la "patente" di docente di scuola elementare non ha scadenza; non serve quindi alcun'abilitazione supplementare, nonostante gli anni d'assenza dall'ambito dell'insegnamento, per reinserirsi come docente; - per quanto riguarda l'aggiornamento alle nuove modalità e programmi d'insegnamento, non esiste un sistema/pacchetto di corsi particolari da frequentare (buona parte dei corsi di formazione continua proposti dall'ASP sono accessibili anche ai docenti che, al momento, non "hanno una classe" <non insegnano>); - il miglior modo per inserirsi/reinserirsi nel settore dell'insegnamento di scuola elementare consiste nell'effettuare delle supplenze, meglio se di lunga durata (dopo aver svolto 4 mesi di supplenza nello stesso posto nasce il diritto ad una valutazione da parte dell'ispettore scolastico, se questa valutazione è positiva chiaramente la candidatura del docente acquista visibilità); questi periodi di supplenza rappresentano un biglietto da visita importante per trovare un posto di lavoro; - il problema principale in vista dell'integrazione professionale quale docente di scuola elementare è rappresentato dal mercato del lavoro, ma questa difficoltà concerne anche i nuovi diplomati presso l'ASP (i "50 che sono appena usciti"); rientri nel mondo dell'insegnamento dopo diversi anni di assenza (ad esempio dopo 12-15 anni) ve ne sono diversi: riguardano soprattutto donne che si sono fermate per maternità; ⇒ non corrisponde dunque al vero quanto scritto nella decisione su opposizione "l'assicurato, manca nondimeno della necessaria abilitazione all'insegnamento, non avendo d'altronde seguito i corsi obbligatori di aggiornamento alla docenza, trovandosi di conseguenza privo delle qualifiche che il regolamento cantonale impone nell'ambito della nomina dei docenti scolastici". 3. Durante il primo colloquio avuto con l'A., lui stesso ammetteva di essere ancora in grado di lavorare come docente di scuola elementare. Era però "frenato" nel riprendere tale via professionale a causa della penuria di posti di lavoro disponibili e dall'attuale mancanza di motivazione e stimoli verso tale professione. 4. Faccio notare come la motivazione portata dall'A. in sede di opposizione "non ritengo nemmeno serio che il sottoscritto vada ad improvvisare sulle spalle di allievi che hanno il diritto di avere un docente qualificato" sia in contrasto con l'attività da lui svolta in qualità di docente a tempo parziale (nelle materie di tedesco e ginnastica) e di docente d'appoggio. (...)." (doc. AI 49/1-2) In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che – anche se, nel 1984, dopo quattro anni d'insegnamento, ha lasciato il suo posto di docente delle scuole elementari di _____ per dedicarsi ad un'occupazione indipendente quale agricoltore a _____ – nel 2004, allorquando per motivi di salute ha abbandonato l'attività agricola, l'assicurato era abilitato e poteva concorrere per un posto di docente di scuola elementare senza la necessità di intraprendere un aggiornamento professionale per le seguenti ragioni. Da una parte la sua patente di docente di scuola elementare era sempre valida ed egli non era tenuto a svolgere nessun corso di aggiornamento obbligatorio prima di poter rientrare nel mondo del lavoro quale insegnante. Dall'altra parte, anche dopo i primi quattro anni di insegnamento (dal 1980 al 1984), fatti salvi gli anni dal 1985 al 1987 e dal 2003 al 2004, l'assicurato ha sempre mantenuto un

contatto con il mondo della scuola. Nel curriculum vitae (doc. AI 28/1-2) egli ha infatti indicato le seguenti ulteriori attività quale docente: “1988-2002 due UD settimanali di tedesco presso le scuole elementari a _____ 1992-1999 tre UD settimanali docente di ginnastica a _____ 1996-1998 sette UD docente d’appoggio SE + Medie a _____” (doc. AI 28/1) Che l’assicurato potesse poi rientrare in generale nel mondo del lavoro senza la necessità di ulteriori provvedimenti professionali è peraltro provato dal fatto che, come asserito dall’insorgente medesimo nel ricorso, dal 1. settembre 2005 è stato “(...) impiegato, quale incaricato, presso il _____ alla scuola agraria di _____ con compiti diversi (...)” (doc. I, pag. 7). Di conseguenza, per i motivi appena esposti, è a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una riforma professionale. 2.6. Pure a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita AI. Infatti, anche volendo tenere per buono il reddito complessivo di fr. 81'415.-- (doc. AI 26/1, fr. 11'415.-- reddito da dipendente + fr. 70'000.-- reddito dall’agricoltura) ritenuto dall’autorità fiscale per la tassazione 2001-2002 (doc. AI 8/6) – quindi il reddito conseguito nel biennio 1999-2000 in un periodo in cui egli era ancora attivo presso il _____ di _____ e allorquando i danni alla salute non influenzavano ancora la sua capacità lavorativa (vedi il curriculum vitae doc. AI 28/1-2 e il rapporto medico 15 giugno 2004 del dr. _____ (doc. AI 7/1-3) che ha certificato una inabilità quale contadino del 50% dal 25 marzo 2004 e del 100% dal 17 maggio 2005, specificando che i sintomi e la clinica da riferire chiaramente al problema displasia-coxartrosi sintomatica (diagnosi questa con influsso sulla capacità lavorativa) sono stati trattati dal mese di novembre 2001 – e aggiornandolo, secondo l’indice d’aumento dei salari, al 2004, si ottiene un reddito ipotetico da valido pari a fr. 86'544.-- che confrontato con un reddito da invalido di fr. 68'770.-- (minimo nel 2004 della classe 25 – i docenti di scuola elementare sono inseriti nelle classi salariali cantonali 25-27) dà un grado d’invalidità del 20.54% non sufficiente per ottenere una rendita (vedi rapporto finale 19 aprile 2005 del consulente IP, doc. AI 29/1-3). Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine). Per quanto riguarda infine il quesito posto nel ricorso secondo cui “(...) non si capisce in effetti quali siano i reali concetti nei quali rientra un mondo del lavoro supposto in equilibrio, visto che il Signor RI 1 non riesce nemmeno a sostenere un colloquio di assunzione (...)” il TCA si limita qui a rilevare che ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se l’attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124). Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all’amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. Nel caso di specie non vi sono le condizioni per ritenere l'attività di docente di scuola elementare priva di qualsiasi sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.